



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.113.3/2021

Allegati: 3

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9332]
(va@pec.mite.gov.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9332]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Ellomay Solar Italy Thirteen S.r.l.
c.a. dott. Matteo Botarelli
c.a. dott. Andrea Iamundo
c.a. dott. Carlo Maria Magni
(matteo.botarelli@refeel.eu
andrea.iamundo@refeel.eu
carlo.magni@refeel.eu
ellomaysolaritalythirteen@legalmail.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9332] ALESSANDRIA (AL) – Progetto di un impianto solare agrivoltaico denominato "Spinetta Marengo Solar 1" di potenza massima complessiva di 21,245 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Ellomay Solar Italy Thirteen S.r.l.

Richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di progetto.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

18/04/2023

e. p.c.

Alla Regione Piemonte

A1600A- Ambiente, energia e territorio
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
(sabap-al@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DG ABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p.c.

Alla U.O. DG ABAP Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prot. n. 3639 del 13/03/2023, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo ha espresso le proprie valutazioni di competenza con nota prot. n. 4857 dell'11/04/2023;

considerato che la U.O. Direzione generale ABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. interno n. 5764 del 17/04/2023, ha comunicato di concordare con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria;

considerato che la U.O. Direzione generale ABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. interno n. 5609 del 14/04/2023, ha comunicato di concordare con la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza competente;

visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

ritenuto necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio, generati dall'intervento di cui trattasi:

1. si chiede di riscontrare le richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con nota prot. n. 4857 dell'11/04/2023 dal punto n. 1 al punto n. 8 (pp. 13 e 14 del parere della Soprintendenza ABAP, cfr. Allegato 1) avendo cura di tenere in debito conto quanto ritenuto necessario dalla U.O. Direzione generale ABAP Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR, con il contributo istruttorio del 17/04/2023 (cfr. Allegato 2);

X

X

2. considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale "Agrovoltaico" e che il 27/06/2022 l'allora Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le "Linee Guida in materia di Impianto Agri-voltaici" (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>) alle quali il Proponente non sembra fare riferimento nel SIA, che descrivono "... le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola ...", si chiede di produrre un **documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai "requisiti" e alle "caratteristiche" definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette Linee Guida;**
3. si chiede di voler fornire chiarimenti sulle **modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico** (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) **con le attività agricole previste** che riguardano, come dichiarato dal Proponente nel SIA, la coltivazione estensiva di diverse essenze erbacee foraggere nettarifere sull'intera superficie dell'impianto (dovrà essere esplicitata l'indicazione dei titolati delle attività agricole indicate);
4. considerato che, da una disamina compiuta dalla Scrivente il presente impianto oggetto di valutazione di impatto ambientale è prossimo a diversi impianti esistenti e a due impianti in VIA statale (identificati con ID VIP 8319 e ID VIP 7983) si chiede di voler predisporre una **cartografia in cui riportare tutti gli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) esistenti, autorizzati e in corso di valutazione statale e regionale**, compresi nell'area di 5 chilometri dall'impianto in valutazione;
5. considerato quanto riportato al suddetto punto 4, si chiede di voler effettuare la **valutazione degli impatti cumulativi** generati dalla coesistenza dell'impianto in valutazione con diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili già esistenti nell'area di intervento;
6. si chiede di voler elaborare un **modello 3D virtuale** dell'area oggetto di intervento, dando evidenza dell'impianto di progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione previste; il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti FER già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva, consentendo di riscontrare chiaramente la collocazione dell'impianto di progetto rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra l'impianto di cui trattasi e quelli già esistenti, le emergenze di interesse culturale e/o paesaggistico presenti;



7. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA al paragrafo "Alternative di progetto" (cfr. p. 60) in cui si evince che le alternative siano state proposte rispetto ai criteri di migliore efficienza sul mercato, alle scelte tecnologiche di mercato come anche rispetto all'ubicazione dell'impianto, si chiede di voler **esplicitare nel SIA con descrizioni, mappe e grafici appositi, quali siano state le alternative progettuali valutate e scartate rispetto a quella proposta in valutazione;**
8. si chiede di voler valutare la possibilità di considerare **un percorso alternativo della linea elettrica** che, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP competente, interferisce direttamente con il ponte ad arcate su pilastri in muratura che attraversa il fiume Bormida, sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004;
9. preso atto di quanto riportato nel SIA rispetto alle attività di **monitoraggio** riferite principalmente alle componenti della biodiversità, dell'atmosfera, del paesaggio e della salute pubblica, si chiede di voler predisporre un apposito elaborato in merito ovvero il **Piano di monitoraggio ambientale** in cui dovranno essere integrate le componenti già previste dalla Società proponente con quella relativa ai beni culturali; nell'elaborato richiesto dovranno essere esplicitate in dettaglio le relative attività di monitoraggio nelle fasi *ante operam*, corso d'opera e *post operam*.

Le integrazioni sopra richieste (dal punto n. 1 al punto n. 9) devono essere riportate nel SIA e in tutti gli elaborati di progetto, evidenziando le parti testuali con colore differente e i nuovi elaborati con codice identificativo di rimando, al fine di consentire un immediato riscontro alla Scrivente e agli Uffici competenti di questo Ministero.

Si chiede inoltre di voler predisporre un elaborato descrittivo sintetico in cui dare riscontro a ciascun punto della presente richiesta di integrazione, indicando il relativo elaborato grafico e/o descrittivo di rimando.

Si rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per le relative valutazioni di competenza.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria, (data del protocollo informatico)

*A.*MIC - Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.itc.a. arch. Romina Muccio
(romina.muccio@cultura.gov.it)*Oggetto:*

Risposta al foglio s. n. prot. n. 3639-P del 13/03/2023

DESCRIZIONE:

ALESSANDRIA (AL), fraz. San Giuliano Nuovo
[ID: 9332] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa alla realizzazione di un impianto solare agrivoltaico "Spinetta Marengo Solar 1" di potenza massima complessiva di MW 21,245 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Alessandria.

Proponente: Ellomay Solar Italy Thirteen S.R.L

[ID VIP 9332]

data di arrivo richiesta 13/03/2023

protocollo entrata richiesta n.0003426-A del 14/03/2023

PROCEDIMENTO:

Procedura riferita al D.Lgs n. 152/2006 – Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (art.23 VIA - PNIEC ex PUA)

PROVVEDIMENTO:

COMUNICAZIONE - richiesta integrazioni

A riscontro della richiesta pervenuta da parte di codesta Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza vs. prot. 3639-P del 13/03/2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3426-A del 14/03/2023;

Con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 in merito al Progetto di realizzazione di un impianto solare agrivoltaico denominato "Spinetta Marengo Solar 1" di potenza massima complessiva di 21,245 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, localizzato nel territorio comunale di Alessandria

Esaminati gli elaborati progettuali presentati dal Proponente Ellomay Solar Italy 13, resi disponibili attraverso la piattaforma web dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9493/13938>), e preso atto che:

- il progetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto solare agrivoltaico della potenza nominale massima complessiva di 21,245kWp, da realizzarsi nel settore orientale del territorio comunale di Alessandria a est del fiume Bormida (circonscrizione "Fraschetta"), su terreni ad uso agricolo con un'estensione complessiva pari a 23,8 ha.
- benché la *Relazione illustrativa (A.01-00)* riporti che l'impianto è ubicato "nella frazione di Spinetta Marengo" (da cui trae la denominazione "Spinetta Marengo Solar 1), dall'esame della tavola *Cartografia e ortofoto (B.01-00)* risulta evidente che la posizione dell'impianto, più precisamente, si trova nella frazio-



ne San Giuliano Nuovo, tra quest'ultimo agglomerato a est e l'autostrada A21 "Torino-Piacenza-Brescia" a nord, nei pressi della Cascina Valmagra;

- l'impianto di produzione descritto in progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, in particolare:
 - presenta una superficie totale di 216646,30 mq, di cui a uso agricolo 160688,96 mq pari al 74% circa della superficie totale;
 - si articola in un "lotto nord" (a NE) e un "lotto sud" (a SE e a SW) della suddetta Cascina Valmagra;
 - è costituito da n. 349 moduli fotovoltaici disposti su file E-W distanziate 8,25 m di interasse; fissati a terra su strutture ad inseguimento monoassiale ancorate al terreno tramite pali infissi, senza fondazione in calcestruzzo; con altezza massima sul piano di campagna pari a circa 4,80/4,90 m;
 - comprende 18 *power station* costituite da elementi prefabbricati posate su fondazione a platea di spessore pari a 30/50 cm su strato di magrone di 10 cm; 3 cabine di smistamento e 1 cabina utente MT delle dimensioni di 7,5×2,5 m;
 - comporta la realizzazione di un sistema di viabilità perimetrale ed interna per il raggiungimento di tutte le componenti dell'impianto (per ragioni di sicurezza e per la manutenzione). In particolare verrà realizzata una strada di larghezza pari a 3 m lungo l'intero perimetro interno;
 - implica la movimentazione di terreno per la realizzazione della viabilità interna, per la posa dei cavidotti e delle cabine per complessivi 6950 mc circa; considerato che la conformazione attuale del terreno consente la posa dei *tracker* monoassiali, non sarà invece necessaria una sistemazione generale dell'area;
 - sarà realizzata una recinzione perimetrale a protezione degli apparati dell'impianto sorretta da pali metallici infissi nel terreno oppure su plinti di fondazione gettati in opera e quattro cancelli di accesso;
 - l'impianto fotovoltaico sarà quindi dotato di fasce arboreo-arbustive perimetrali, con lo scopo principale di mascherare l'impianto e di favorirne una mitigazione visiva (come indicato in dettaglio nell'elaborato nella *Relazione sulle mitigazioni ambientali A.16-00* e nelle relative tavole di progetto (C.13-00; C.14-00), in particolare ampliando e arricchendo la fascia alberata esistente verso nord e realizzando un doppio filare alberato a gelso lungo la strada carrareccia d'accesso alla cascina Valmagra;
- per quanto riguarda l'impianto di connessione descritto in progetto:
 - sarà costituito da una linea elettrica di MT di consegna interrata di lunghezza pari a 12150 metri, necessaria per il collegamento dell'impianto fotovoltaico con la nuova cabina di consegna, sviluppandosi lungo via Duomo (fraz. San Giuliano Nuovo) - strada San Giuliano Nuovo - strada Castelceriolo (fraz. Casteleceriolo) - S.R. 10 "Padana Inferiore" (fraz. Spinetta Marengo) - ponte Bormida - via Marengo (=S.R. 10) - via Piave - via Sardegna - via Giovanni de Negri (area urbana: quartiere Pista);
 - detta cabina di consegna (21,60×3,70 m) sarà realizzata in via Giovanni de Negri, nel quartiere Pista del centro urbano di Alessandria (in sponda sinistra del fiume Bormida), nelle vicinanze della cabina primaria esistente (AT/MT Alessandria sud).
 - la linea sarà posata all'interno di cavidotti realizzati lungo la viabilità esistente ad eccezione dell'attraversamento del fiume Bormida (non "Bormida di Spigno" come erroneamente indicato in progetto) per il quale si propongono due possibili soluzioni ovvero l'ancoraggio della tubazione al



ponte S.R. 10 esistente oppure l'attraversamento del Fiume mediante Perforazione Orizzontale Controllata (TOC),

- la profondità di posa dei cavi di connessione MT sarà non inferiore a 100 cm e comporterà una movimentazione di circa 16940 mc

Tutto ciò premesso, in relazione al parere endoprocedimentale di VIA richiesto da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, l'Ufficio scrivente comunica le seguenti valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

Premesso che lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Piemonte è il **PPR (Piano Paesaggistico Regionale)**, approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1);

Esaminato il sito oggetto di intervento per quanto attiene alla presenza dei beni paesaggistici, con particolare riferimento all'analisi offerta dallo *Studio di Impatto Ambientale* e dalla *Relazione Paesaggistica* allegata all'istanza in conformità all'art. 23 del D.lgs. 152/2006 comma 1, lettera "g bis" si rileva che:

- 1.1.a. Con riferimento alla tavola **P2**- Beni Paesaggistici del PPR, l'intervento in progetto **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica oggetto di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico** ai sensi della Parte III del Codice (art. 136, D.Lgs. 42/2004), e risultano presenti alberi monumentali di notevole interesse pubblico posti a margine del tracciato previsto per la linea elettrica interrata in prossimità di Alessandria, tutelati dalla "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tre platani sorgenti ai lati del ponte di Marengo*" (D.M. 15/04/1955) e dalla "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Platano di Napoleone*" D.G.R. n. 37-8157 del 30/12/2002.
Si cita inoltre la presenza dell'area sottoposta a tutela con "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Collina di Alessandria ricadente nei comuni di Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello*". a nord est del parco a circa 3,7 km calcolati in linea d'aria .
- 1.1.b. Ancora con riferimento alla tavola **P2**- Beni Paesaggistici, relativamente alle aree vincolate ope legis ai **sensi dell'articolo 142 del Codice, l'area interessata dal campo agrivoltaico non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela, diversamente dal percorso della linea elettrica** con sviluppo lungo la viabilità esistente, risultando infatti che la medesima interseca il "Fiume Bormida", alle porte della città di Alessandria, il Rio Lovassina e il Rio Roggio presso la confluenza in loc. Spinetta Marengo, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c.





Estratto da Relazione Paesaggistica- Fig. 37 (in evidenza, indicati dalle frecce, gli alberi monumentali sottoposti a tutela Parte III del DLgs 42/2004)

- 1.1.c. Con riferimento alla **tavola P3**- Ambiti e Unità di Paesaggio, l'area di inserimento del parco agrivoltaico rientra nell'Ambito di paesaggio n. 70 Piana alessandrina. L'Unità di paesaggio coinvolta è in particolare la numero 7009 "Piana tra Alessandria e Tortona", cui è attribuita la tipologia 8, "Rurale insediato non rilevante". La linea elettrica interessa anche le Unità 7001 (Alessandria, tipologia 5 "Urbano rilevante alterato"), 7002 (Piana di Marengo, tipologia 9 "Rurale/insediato non rilevante alterato") e la 7008 (Fascia sul Tanaro di Piovera e Castelceriolo, tipologia 8).
- 1.1.d. L'area coinvolta dalla previsione del campo agrivoltaico risulta altresì interessata dalla presenza delle seguenti Componenti paesaggistiche, così come individuate dalla relativa **tavola P4** del PPR e come normate dai rispettivi articoli delle Norme di Attuazione:
 - "Aree rurali di pianura e di collina (art. 40) m.i. 10".
 - "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)"- in relazione alla limitrofa Cascina Valmagra (SS33), identificata fra le "Aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna".
 - "Elementi di criticità lineari (art. 41)" – in relazione all'autostrada che transita al margine settentrionale del parco agri-voltaico

Per quanto riguarda inoltre la tratta di linea elettrica interrata, prevista lungo la viabilità esistente, si rileva la correlazione con le seguenti componenti:

- "Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale - m.i. 6" nei dintorni di Casterceriolo.
- "Aree di elevato interesse agronomico" ("Classe di capacità d'uso del suolo I e II").
- "SC4 - Relazioni vive tra insediamento e contesto" transitando la linea ai margini della "Villa Marengo con relativi borgo longobardo e parco".
- "SC5 - Relazioni vive tra insediamento e contesto" nei pressi del "Forte Bormida".
- "Zona fluviale allargata" del Bormida.
- "Viabilità storica e patrimonio ferroviario"(SS12: Strada reale: Torino-Tortona; Alessandria-Savona, SS12: "Via Flavia") – lungo la quale si sviluppa la linea interrata.
- "Percorsi panoramici" quali "SS10 tratto da Alessandria, Marengo, San Giuliano, Tortona- con il quale coincide in parte la viabilità percorsa dalla linea".

La linea elettrica interrata transita inoltre a margine delle componenti:

- "Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico con rilevanza visiva - rappresentato dal "Platano di Napoleone".




- “Sistemi di fortificazioni”- costituito dal Forte Bormida.

Con particolare riferimento all’analisi condotta sulle componenti paesaggistiche nell’area circostante il sito di riferimento, all’interno dello *Studio di Impatto Ambientale*, si evidenziano ancora, per quanto attiene i *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*, “la Cascina Villanuova, posta a circa 1,6 km dal parco proposto, per Cascina Pagella (2,1 Km), C. Ghilina (2,4 Km) e C. Urbana (2,6 Km).

“Nel sistema storico rientrano poi le “*Permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana*” individuate a oltre 2,5 Km dal sito e “*Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.)*” presso Lobbi (2,4 Km)”.





In merito alla componente rappresentata dalla Cascina Val Magra, compresa tra i -“*Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale* (art. 25)” e circondata dallo sviluppo del campo fotovoltaico, si evidenzia inoltre che l’analisi condotta nella *Relazione Paesaggistica* rileva che il Piano Regolatore vigente individua la medesima cascina, posta al centro del campo fotovoltaico, come “edificio di pregio ambientale, architettonico o documentario” e inserita in “zone di salvaguardia ambientale”. Viene inoltre identificata fra i “fattori qualificanti” nell’ Unità paesistica di riferimento, in quanto edificio riferito alla tipologia tradizionale dell’area della terra cruda.

- 1.1.e. L’area di progetto, sulla base della **tavola P5** non risulta infine interferire con Siti natura 2000 e aree naturali protette. In particolare si rileva la presenza del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominato “IT1180004- Greto dello Scrivia” a oltre 8 km a est.



Sopra, Estratto da TAV B.06_00 – Tav P4 del PPR
A destra, Estratto da Relazione Paesaggistica - Stralcio della Tav. 3 del PRGC del Comune di Alessandria per l’area interessata dal parco



-  aree ed edifici soggetti ad inondazione per piena catastrofica;
-  aree soggette a tutela per presenza di elementi archeologici;
-  delimitazione delle aree di salvaguardia ambientale;
-  edifici di pregio ambientale, architettonico e documentario;

1.2. Beni Architettonici

L’area interessata dalla realizzazione del campo fotovoltaico **non risulta interferire direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.**

Si rileva in ogni caso la presenza di beni culturali in corrispondenza e in prossimità del tracciato delle linee elettriche e in particolare:



- si evidenzia che il percorso della linea elettrica interferisce direttamente in particolare con il ponte ad arcate su pilastri in muratura che attraversa il fiume Bormida, sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004; in particolare, così come da *Documentazione fotografica (E_02_00)*, si rileva la previsione del cavidotto in intradosso all'oggetto del piano stradale.



Figura 30. Strada Regionale 10-Attraversamento fiume - Posa linea elettrica su ponte



Figura 31. Strada Regionale 10-Attraversamento fiume - Posa linea elettrica su ponte

- lungo il tracciato interrato, la linea elettrica si sviluppa inoltre lungo l'asse viario della SR 10, incontrando la "Villa ottocentesca con parco circostante (Villa Marengo o Villa Delavo)", sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del Codice in forza del DM 06/11/1947 altresì individuata dal PPR tra i "Sistemi di ville, giardini e parchi"(art. 26 delle NdA) e successivamente, la "Torre quadrata" dei Gamberini, detta anche di Teodolinda, tutelata con D.M. 12/10/1946; la linea interrata transita poi antistante al "Forte Bormida", sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del Codice in forza del DD n 036 del 08/05/2015 e individuato altresì tramite PPR tra i "Sistemi di fortificazione" (art.29);
- nei pressi dell'area di intervento, così come evidenziato dallo Studio di Impatto Ambientale, sono altresì individuati il Castello di Castelceriolo (tutelato insieme al suo Parco con D.M. 28/3/1968, e per il quale sussiste altresì la tutela indiretta sull' area di rispetto al Castello e parco annesso, di cui al DM D.M. 28/3/1968); in merito al Castello, nello Studio si precisa che "La struttura si pone a circa 4 km in linea d'aria dalla zona di posizionamento del parco, e a più di 800 m dalla linea elettrica interrata";
- ancora nei pressi dell'area di progetto si cita anche il Castello e parco annesso (Villa La Ghilina), sottoposti a tutela con DM 20/10/1942, già residenza estiva dei marchesi Ghilini, "nota per la filatura della seta e per il grande parco all'italiana, con il suo orto botanico con piante esotiche, ormai scomparso". Il bene è "localizzato a San Giuliano Nuovo ad una distanza misurata su base cartografica di circa 2.345 m dal perimetro esterno dell'impianto";
- sono altresì menzionati nello Studio di Impatto Ambientale, i diversi beni religiosi facenti parte dei nuclei abitati delle frazioni di Alessandria circostanti l'area di intervento (Spinetta Marengo, Cascinagrossa, Castelceriolo, San Giuliano Vecchio e San Giuliano Nuovo, Mandrogne), posti nel caso più prossimo a 1,7 km dal sito di impianto (Chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario (XVIII secolo), San Giuliano Nuovo) e ad almeno 160 metri dalla linea interrata.

1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame (ovvero, dall'impianto di produzione fotovoltaica e dall'impianto di connessione), ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono immobili o aree dichiarate di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004).



1.3.b. **Allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto non interferiscono direttamente con beni archeologici già noti o tutelati ope legis.** Si deve rimarcare tuttavia che la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo (dunque, ai sensi delle norme sopra citate, ricadenti nella tutela ope legis), nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato degli impianti di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, come esplicitato nei paragrafi successivi.

1.3.c. Solo parte del tracciato dell'elettrodotto di connessione, in particolare nel tratto lungo la S.R. 10 "Padana Inferiore", dall'intersezione con via Castelceriolo fino al ponte sul fiume Bormida **ricade all'interno di aree ad elevato potenziale archeologico a "rischio archeologico" rilevate** dal vigente PRGC di Alessandria (art. 49 *quater* delle NTA), definite in rapporto sia alla presenza di assi viari antichi, sia all'elevato grado di conservazione della centuriazione di età romana, sia infine alla distribuzione di precedenti ritrovamenti (presupposti e circostanze che verranno più dettagliatamente presi in esame nel seguente par. 2.3).

Si evidenzia che per dette aree, riconosciute dalla pianificazione urbanistica, è richiesto in ogni caso il preventivo parere della Soprintendenza per progetti, anche privati, che comportino scavi di terreni non precedentemente manomessi. Occorre evidenziare al riguardo che l'individuazione di aree ad elevato potenziale archeologico e delle relative misure di tutela archeologica preventiva nel rispetto delle competenze statali, è demandata ai piani regolatori citati operano dall'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

► Tenuto conto dei disposti normativi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 così come aggiornato in ultimo dal DL 24 febbraio 2023, n. 13 - *Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili* e delle indicazioni di cui al comma 8, lett. c *quater* ove, con esplicito riferimento ai beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 42/2004, "sono considerate aree idonee (...) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."

Rilevato pertanto che le aree oggetto di intervento risultano rientrare tra quelle considerate idonee ai sensi del D. lgs. 199/2021;

► Preso atto che, per quanto attiene le interferenze con i beni paesaggistici presenti lungo il tracciato della linea elettrica interrata, la *Relazione paesaggistica* evidenzia che "*Le limitate aree boscate presenti nel l'ambito attraversato non sono direttamente interessate dal progetto, come neppure gli alberi monumentali ("Platano di Napoleone" e altri platani sorgenti ai lati del ponte di Marengo) posti ai margini della viabilità interessata dai lavori (SP 10) di interramento della linea, in loc. Spinetta Marengo, assoggettati con D.G.R. n. 37-8157 del 30/12/2002 e D.M. 15/04/1955 a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico"*(cfr. *Relazione Paesaggistica*)

Evidenziato che, "In particolare, l'albero monumentale è un platano di notevoli dimensioni (ca. 40 m di altezza e 8 m di diametro ad altezza di petto d'uomo), con età stimata di oltre 200 anni, situato alle porte della



città di Alessandria lungo la SS10. L'esemplare riveste un'importanza, oltre che dal punto di vista naturalistico, anche dal punto di vista storico-culturale in quanto la tradizione lo collega alla battaglia di Marengo, piantato da Napoleone in onore dei caduti e dei feriti, da cui il nome "Platano di Napoleone". Questo esemplare è anche uno dei tre platani arborei, beni ex L. 1497-39, protetti anche dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive modifiche. Gli altri due esemplari sono localizzati presso il ponte sul fiume Bormida, che collega Alessandria città con la frazione di Spinetta Marengo";

► Preso atto, in merito agli aspetti di consumo del suolo, che "la superficie complessiva coperta dai moduli è calcolata in circa il 39,8% della superficie totale dell'impianto della superficie complessiva del terreno l'impianto occuperà 21,6 ettari, circa 16 dei quali mantenuti ad uso agricolo, ossia circa il 74% del complessivo terreno";

► Preso atto delle misure di mitigazione previste per il sito di impianto, in base alle quali, "in particolare, lungo la maggior parte della fascia perimetrale dei campi verranno realizzate delle siepi alberate di diverso spessore, mentre a Nord (nei pressi del viadotto autostradale) sarà creato un lembo boscato il più possibile naturale, stratificato e variabile nella mescolanza, utilizzando in entrambi i casi specie autoctone, che avranno un effetto tampone e schermante. Infine, lungo il perimetro che delimita la Cascina Valmagra e il suo viale di accesso sarà utilizzato il Gelso, tradizionalmente usato in filare" (cfr. *Studio di impatto ambientale*);

► Preso atto dell'analisi puntuale sviluppata in merito agli impatti cumulativi con riferimento agli impatti potenziali cumulati indotti dall'inserimento del progetto nel contesto attuale, e considerato che "Nell'intorno di 1 km in linea d'aria dal sito di studio sono stati individuati 2 campi fotovoltaici a terra già esistenti. Sono poi presenti ulteriori 6 parchi anche nel buffer allargato ai 5 km in linea d'aria",

► Osservato che, con riferimento alla fine vita dell'impianto, nello *Studio di Impatto Ambientale* si riporta che "il sito potrà essere ripristinato attraverso la rimozione dei pannelli e delle sue strutture portanti, e ricondotto in questo modo alle condizioni *ante operam*", e che la dismissione si svolgerà secondo le seguenti fasi operative: • disconnessione dell'intero impianto dalla rete elettrica • messa in sicurezza degli generatori PV • smontaggio delle apparecchiature elettriche in campo • smontaggio dei quadri di parallelo, delle cabine di trasformazione e della cabina di campo • smontaggio dei moduli PV nell'ordine seguente: smontaggio dei pannelli, delle strutture di supporto e delle viti di fondazione, recupero dei cavi elettrici BT ed MT di collegamento tra i moduli, i quadri parallelo stringa e la cabina di campo • demolizione delle eventuali platee in cls a servizio dell'impianto • ripristino dell'area generatori PV – piazzole – piste – cavidotto;

Tutto ciò premesso, pur rilevando un'approfondita analisi delle componenti paesaggistiche presenti sull'area di intervento e delle relative disposizioni normative:

2.1.a) Con riferimento ai beni paesaggistici interessati dal progetto, ed in particolare gli alberi monumentali oggetto di Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tre platani sorgenti ai lati del ponte di Marengo ex DM 15 aprile 1955;

Richiamate le prescrizioni contenute nella relativa scheda A003 in base alle quali " Gli esemplari arborei devono essere conservati nella loro integrità. (...) Eventuali opere nelle loro prossimità e finalizzate alla fruizione e alla conoscenza devono garantire il mantenimento delle condizioni fitosanitarie originarie";

Richiamata l'analisi degli impatti condotta nello *Studio di Impatto ambientale* si rileva che, pur essendo lo scavo previsto sul lato opposto della carreggiata "Lavori di scavo malcondotti potrebbero danneggiare gli



apparati ipogeo ed epigeo di questi esemplari centenari”; per tale ragione “data la presenza dei tre platani di interesse collettivo, è ritenuto infatti significativo l’impatto per le componenti floristiche e vegetazionali in esame, ma non significativa per le componenti faunistiche”;

Data la notevole prossimità degli alberi monumentali alla tratta che sarà interessata dall’interramento della linea e ai rischi di impatto evidenziati nella stessa documentazione progettuale;

Si rileva che risulta necessario approfondire l’esame dell’area specifica di intervento di scavo precisando le modalità di allestimento del cantiere in prossimità dei suddetti alberi monumentali, nonché le eventuali specifiche misure atte a garantire la tutela dell’apparato radicale e dell’integrità degli esemplari arborei nel loro complesso.

2.2. Beni architettonici

► Preso atto che lo *Studio di Impatto Ambientale*, riporta che “In riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, la consultazione della cartografia interattiva fornita dal portale “vincoli in rete” (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/>) del Ministero della Cultura non ha portato all’individuazione di elementi immobili riconosciuti nell’intorno di un chilometro dal perimetro del parco agrivoltaico proposto”;

► Osservato come l’analisi condotta nell’ambito dello *Studio di Impatto Ambientale*, in merito agli impatti sul Paesaggio, evidenzia in particolare tra “le principali strutture antropiche caratterizzanti il contesto, le cascine, (...) ben rappresentate e numericamente significative soprattutto a Sud del parco” precisando che “si tratta indubbiamente degli elementi architettonici di maggior interesse testimoniale e paesistico”;

Preso atto, con particolare riferimento allo *Studio di Impatto Ambientale* che si riporta che “La progettazione ha tenuto particolare conto dell’inserimento al centro dell’impianto della Cascina Valmagra, che di per sé assume valore testimoniale, ma di modesto interesse scenografico ed estetico oltre che fruitivo. La scelta delle alberature proposte e il loro posizionamento nel suo intorno sono infatti frutto di attente valutazioni, finalizzate alla tutela dell’edificio e a mantenere adeguati prospetti del complesso rurale dal suo intorno. Il gelso rappresenta del resto una pianta dall’uso tradizionale, in grado di arricchire esteticamente le visuali dal piazzale antistante e dal viale di accesso, fornendo suggestioni idonee alla sensibilità del sito e creando al contempo un efficace mascheramento a tutela delle viste attive dalla struttura”;

Tutto ciò premesso, pur rilevando, anche con riferimento ai beni architettonici e alle architetture caratterizzanti il contesto di riferimento, un’approfondita analisi dei manufatti presenti sull’area di intervento:

2.2.a. **Si osserva tuttavia che non risulta approfondita l’interferenza che riguarda invece la linea elettrica ed il ponte ad arcate su pilastri in muratura che attraversa il fiume Bormida, sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004, non essendoci evidenza dell’impatto visivo delle condotte, né delle relative modalità di ancoraggio, così come rappresentate nelle sezioni-tipo nei grafici di dettaglio costruttivo (tav. E.06 00)**

2.2.b. **Si osserva inoltre che non risultano approfondite, con particolare riferimento agli aspetti post-operam, le relazioni visive tra l’impianto e il contesto architettonico rurale, costituito dalle cascine**



storiche, individuate dal PPR come Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale e rappresentate nella fattispecie dalla Cascina Valmagra, posta al centro dell'impianto medesimo.

2.3 Beni archeologici

Si rileva che lo *Studio di Impatto Ambientale* (elaborato *H.01_00*) non contiene riferimento in merito ai potenziali impatti del progetto sul patrimonio archeologico ancora non emerso – che tuttavia, se presente nel sottosuolo, deve considerarsi di proprietà statale e *ope legis* sottoposto a tutela per il combinato degli artt. 10 e 91 del D.Lgs. 42/2004 – limitandosi a rilevare l'assenza di aree o immobili dichiarati di interesse culturale (archeologico) nell'area interessata dal progetto.

Nondimeno, la stima del potenziale archeologico territoriale e dell'impatto archeologico che la realizzazione del progetto potrebbe determinare, è stata dettagliatamente approfondita nella relazione archeologica preliminare (elaborato *A.18_00*, accluso alla documentazione di progetto).

Dal quadro archeologico ivi contenuto, in sintesi, si desume che il territorio della Frascetta (settore a est del fiume Bormida del comune di Alessandria) si connota per presenza di diffusi indicatori di frequentazione antropica in varie epoche. Oltre a sporadici ritrovamenti di età neolitica (presso Cascina Stortogliona e presso San Giuliano Nuovo), sono documentati siti in parte riconducibili a insediamenti stabili protostorici (età del Bronzo, età del Ferro), in particolare nei pressi delle frazioni Castelceriolo (rio Sambuy, c.na Nigura) e Spinetta-Marengo (strada vic. Granara e c.na Stortigliona). In seguito alla romanizzazione – fase documentata da rinvenimenti funerari da San Giuliano Nuovo/villa Ghilina e Castelceriolo/rio Sambuy – l'assetto territoriale subisce una profonda trasformazione determinata dall'apertura di strade carrabili (la cosiddetta *via Fulvia* e altre direttrici minori) e dalla riorganizzazione agraria connessa alla centuriazione (secondo la pertica municipale di *Dertona*). È da rimarcare che l'impronta lasciata dalla centuriazione romana sull'attuale paesaggio è particolarmente marcata, segno probabile dell'intensità dei suoi effetti: un'ampia rete di ritrovamenti di epoca imperiale (San Giuliano Nuovo e Vecchio, Castelceriolo, Spinetta-Marengo) e tardoantica (Spinetta-Marengo) conferma il popolamento diffuso e lo sfruttamento intensivo. Sfugge probabilmente a dinamiche territoriali locali, il ritrovamento del complesso di argenti tesaurizzati di età romana ("tesoro di Marengo) avvenuto negli anni '20 del secolo scorso presso la cascina Pederbona (fraz. Spinetta Marengo). Per quanto riguarda le fasi altomedievali, le testimonianze si concentrano nei pressi di Marengo (villa Delavo; ex Zuccherificio; ex S.S. 10), probabilmente in relazione all'importante *curtis* regia qui documentata anche dalle fonti scritte di età carolingia. Complessivamente dunque i dati raccolti dalla relazione archeologica preliminare *A.18_00* l'ambito territoriale denotano l'alto potenziale archeologico dell'ambito territoriale interessato dal progetto, sia per l'impianto agrifotovoltaico, sia per l'elettrodotto di connessione che si svolge in prossimità di alcuni dei siti di rinvenimento già noti e in corrispondenza di alcuni assi centuriali (via Duomo) o direttrici stradali di cui si ipotizzano antiche origini (S.S. 10).


Si deve evidenziare, inoltre, che **l'effettivo impatto archeologico (in rapporto all'entità degli scavi in programma) del progetto qui esaminato è oggetto di valutazione da parte di questa Soprintendenza nell'ambito della separata procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico** – d'ora innanzi, anche denominata VPIA – per la quale il Proponente ha presentato separata istanza in data 21/12/2022 (v. *infra*). Infatti, come previsto dall'art. 5 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 "ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ivi inclusa la VPIA. Nel rispetto di tale previsione,




in data 21/12/2022 (nota agli atti con prot. 0019313-A del 21/12/2022), il Proponente aveva dunque presentato a questa Soprintendenza istanza di avvio della VPIA una relazione archeologica preliminare di contenuto analogo all'elaborato presente tra la documentazione depositata ai fini della VIA, unitamente a uno stralcio del progetto (fase prodromica della VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. In seguito – con nota prot. 000182-P del 09/01/2023 – che si allega alla presente per opportuna conoscenza – la Scrivente, aveva formulato le proprie valutazioni nell'ambito della fase prodromica della VPIA (rischio archeologico relativo del progetto: grado alto e medio) e aveva contestualmente avviato la procedura di cui all'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo la presentazione di un piano di indagini archeologiche preventive. Quest'ultimo è stato trasmesso da parte della Proponente in data 09/03/2023 (agli atti in pari data con prot. n. 0003188-A) proponendo in particolare:

- di realizzare un campagna di prospezioni magnetometriche (con rilevamento da drone) nell'area dell'impianto agri-voltaico su una superficie di 79.080 mq in rapporto all'estensione complessiva dell'impianto di circa 238.000 mq ;
- di effettuare, sempre nell'area dell'impianto di produzione, eventuali sondaggi diretti (la cui entità sarà da valutare anche in base agli esiti delle prospezioni) da realizzarsi dopo l'ottenimento della disponibilità dei terreni
- per quanto riguarda lo scavo del cavidotto per l'elettrodotto connessione alla cabina primaria di e-distribuzione S.p.A. di garantire la sorveglianza archeologica in corso d'opera con l'assunzione di tutti gli oneri e i rischi derivanti da eventuali rinvenimenti che dovessero verificarsi in fase esecutiva.

Come richiesto, l'approvazione di tale piano di indagini è stata trasmessa in copia a codesta Soprintendenza Speciale (ns. prot. 0004791-P del 07/04/2023).



Carta del potenziale archeologico dell'ambito territoriale interessato dal progetto in esame (allegato cartografico della relazione archeologica preliminare A.018_00). Sono indicati, con simbologia puntiforme sono indicate le attestazioni archeologiche note; con simbologia lineare: alcuni degli assi centuriali (maggiormente prossimi alle aree di progetto) e direttrici viarie antiche.



Carta del rischio archeologico (allegato cartografico della relazione archeologica preliminare A.018_00), con indicazione delle aree di progetto (impianto di produzione ed elettrodotto di connessione) valutate a rischio alto, medio e basso

Pur considerato che, alla luce degli aggiornamenti normativi recentemente apportati dall'art. 19 comma 2 del D.L. 13 del 23/02/2023 al D.Lgs. 152/2006 – che in particolare ha introdotto il comma 2-*sexies* all'art. 25 (“in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”), si ritiene che **l'esecuzione delle indagini preventive di cui sopra e il completamento della VPIA anche successivamente alla conclusione del presente procedimento e comunque prima dell'avvio dei lavori debbano garantire la compatibilità del progetto con elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo.** Si ritiene infatti altamente probabile – viste le caratteristiche dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione – che l'interesse archeologico di questi ultimi si esaurisca attraverso l'indagine stratigrafica esaustiva e pertanto allo stato attuale non si ravvisano radicali situazioni di assoluta incompatibilità con il progetto in discussione.

3. Osservazioni

Alla luce dell'esame del progetto di cui trattasi e in considerazione delle criticità rilevate, osservato che l'intervento oggetto di VIA dovrà comunque essere soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ricompresa secondo le ultime disposizioni del D. Lgs. 152/2006 nel parere di competenza della Soprintendenza Speciale PNRR e di conseguenza nelle valutazioni della Scrivente, si rileva opportuno, a giudizio di questa Soprintendenza, che vengano forniti sin d'ora elementi di approfondimento nell'analisi del contesto di riferimento, nonché sul rapporto tra l'impianto in progetto e gli elementi rilevanti del contesto e sull'eventuale opportuna implementazione delle misure di mitigazione ai fini di un corretto inserimento paesaggistico.

Questa Soprintendenza manifesta la necessità, al fine dell'espressione delle valutazioni di competenza, che **la documentazione trasmessa sia completata con gli approfondimenti e i chiarimenti di seguito precisati:**



1. Con riferimento alle aree idonee, si chiede di indicare se l'area di progetto (relativa all' impianto e alle relative opere annesse) ricada in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 1999/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" tenendo conto degli aggiornamenti apportati in ultimo dal DL 13/2023.
2. Con riferimento alle relazioni dell'impianto in progetto con il contesto paesaggistico e le sue principali componenti, si richiede di fornire ulteriore documentazione fotografica della Cascina Valmagra relativamente ai suoi fronti esterni e se possibile, dalla corte interna verso i prospetti interni, al fine di appurarne la consistenza architettonica, anche in relazione alla presenza della caratterizzazione di Piano Regolatore quale edificio di pregio ambientale, architettonico o documentario".
3. Siano prodotti ulteriori elaborati grafici di foto-inserimento – corredati da mappa con rappresentazione dei coni ottici-, al fine di approfondire l'impatto visivo dell'impianto corredato delle previste opere di mitigazione con particolare riferimento Cascina Valmagra, dai punti di vista a contorno e in avvicinamento alla medesima; siano inoltre conseguentemente valutati i possibili effetti detrattori generati dalla presenza dell'impianto nell'immediato contorno della Cascina, e quindi un'eventuale estensione delle misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica.
4. Siano altresì prodotti elaborati grafici di foto-inserimento, da punti di vista ravvicinati e dai punti di vista dalla strada pubblica, ad illustrazione delle modalità di posa della linea elettrificata in esterno al Ponte sul fiume Bormida, a chiarimento dell'impatto visivo generato., chiarendo le modalità di ancoraggio delle condotte tramite redazione di ulteriori elaborati grafici di dettaglio, in sezione e prospetto.
5. Con riferimento alle possibili interferenze con la consistenza degli alberi monumentali , da preservare nella loro integrità, sia approfondito l'esame dell'area specifica di intervento di scavo precisando le modalità di allestimento del cantiere in prossimità dei suddetti alberi monumentali, nonché le eventuali specifiche misure atte a garantire la tutela dell'apparato radicale e dell'integrità degli esemplari arborei nel loro complesso.
6. Con riferimento alle modalità di dimissione dell'impianto, siano forniti chiarimenti in termini di modalità di realizzazione, sostenibilità economica e previsione di impatto ambientale.

Per quanto attiene la tutela archeologica, considerato che – come precedentemente indicato – il progetto in esame è sottoposto a verifica preventiva dell'interesse archeologico si ritiene che il completamento di detta procedura secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 con le indagini preventive e le misure di tutela in corso d'opera proposte dal Proponente, ove presenti, lo scavo stratigrafico esaustivo delle evidenze riscontrate durante dette indagini, potrà consentire di superare impatti significativi dell'opera in esame, dal momento che (come già esplicitato) si ritiene altamente probabile che le esigenze di tutela di dette evidenze si esauriscano attraverso lo scavo esaustivo (comma 9, lett.a dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016). Per tale motivazione, dunque, si chiede inoltre che:

7. con riferimento alla possibile necessità di condurre indagini stratigrafiche in estensione nelle aree interessate dal progetto allo scopo di indagare esaustivamente eventuali evidenze archeologiche individuate durante l'espletamento della separata procedura di VPIA, siano previste a tale scopo idonee risorse economiche nelle successive fasi progettuali;



8. lo *Studio di Impatto Ambientale* sia aggiornato esplicitando una, sia pur sintetica, valutazione dell'impatto archeologico potenziale del progetto anche facendo espresso rinvio alla relazione archeologica preliminare acclusa al progetto.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, è gradita l'occasione per porgere il migliore saluto.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I responsabili dell'istruttoria

Tutela architettonica e paesaggistica: *arch. Francesca Lupo*

Tutela archeologica: *dott. Gian Battista Garbarino*





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 9332] ALESSANDRIA (AL).

Progetto di un Impianto Solare Agrivoltaico "Spinetta Marengo Solar 1" di potenza massima complessiva di MW 21,245 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Alessandria

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Solar Italy Thirteen S.r.l.

Contributo istruttorio

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesta Unità Operativa prot. n. 3639 del 13.03.2023, vista la nota prot. n. 4857 dell'11.04.2023, acquisita agli atti con prot. n. 5507 del 13.04.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni, ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue.

Relativamente alla tutela archeologica la Soprintendenza, delineata la situazione vincolistica dell'area interessata dall'intervento in progetto, rimarca l'alto potenziale archeologico dell'ambito territoriale in esame, evidenziato altresì dalla documentazione presentata ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 (elaborato A.18_00), e riassume lo stato di avanzamento della procedura di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (di seguito "VPIA"), in ordine alla quale il Proponente ha presentato separata istanza, con nota acquisita agli atti di quell'Ufficio con prot. n. 19313 il 21.11.2022.

Valutata la suddetta documentazione archeologica prodotta in fase prodromica, la Soprintendenza ha infatti avviato la VPIA, richiedendo, ai sensi del c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione di indagini preventive, il cui piano, elaborato dal Proponente, è stato approvato dall'Ufficio territoriale con nota prot. 4791 del 07.04.2023, trasmessa per opportuna conoscenza a codesta U.O. (prot. n. 5388 dell'11.04.2023).

Per quanto di competenza, considerate le criticità puntualmente dettagliate dall'Ufficio territoriale e le osservazioni formulate dal medesimo sia in ordine al potenziale che al rischio archeologico per gli impianti di produzione e per quelli di connessione, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere indispensabile proseguire con la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto dai cc. 8 e ss. dell'art 25 del D.Lgs. 50/2016 e nelle modalità e alle condizioni già approvate, e con le ulteriori richieste di integrazioni esplicitate al punto 7 e 8 del richiamato parere prot. n. 4857.



Si ribadisce che, sebbene il c. 2-*sexies* dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. n. 42/2004, la loro realizzazione resta comunque preordinata all'avvio dei lavori.

Si rammenta, inoltre, che, sebbene lo stato attuale delle conoscenze lasci supporre che lo scavo stratigrafico esaustivo consenta di superare eventuali impatti negativi delle opere sul patrimonio archeologico, il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini prescritte potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle *"Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri
(tel. 06/67234847 – sara.neri@cultura.gov.it)

Sara Neri

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini

Lino Traini





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 9332] ALESSANDRIA (AL), fraz. San Giuliano Nuovo – Progetto di un impianto solare agrivoltaico denominato “Spinetta Marengo Solar 1” di potenza massima complessiva di MW 21,245 e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Ellomay Solar Italy Thirteen S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3639 del 13/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo con nota prot. n. 4857 del 11/04/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si concorda con la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza.

In particolare, per gli aspetti di competenza, si reputa necessario un maggior approfondimento, con anche elaborati grafici di fotoinserimento, della relazione tra l’impianto in progetto con la *Cascina Valmagra* e con il *Ponte sul Fiume Bormida*, beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del *Codice*.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

